

**VERBALE INCONTRO COMMISSIONE**

Il giorno 30 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona si riunisce la **Commissione Strutture**:

**Elenco Componenti:**

ing. Adami Paolo  
 ing. Andreoli Enrico  
 ing. Cappi Leonardo  
 ing. Dalla Chiara Diego  
 ing. Falsirollo Andrea  
 ing. Fanti Pietro  
 ing. Faretina Elisa  
 ing. Fasanotto Alberto  
 ing. Finezzo Andrea  
 ing. Gobbi Lauro  
 ing. Lavarini Silvia  
 ing. Licitra Matteo  
 ing. Lucchini Remigio  
 ing. Migliorini Andrea  
 ing. Organo Stefano  
 ing. Pizzini Marco  
 ing. Poli Francesca  
 ing. Pozzani Gabriele  
 ing. Puglisi Guerra Giuseppe  
 ing. Righetti Giorgio  
 ing. Riva Alberto  
 ing. Sarcina Gioacchino  
 ing. Silvestri Elisa  
 ing. Toninelli Giacomo  
 ing. Zanchetta Enrico  
 ing. Zantedeschi Michele  
 Ing. Cristian Bonomi

*Firma*

Paolo Adami  
  
  
 Diego Dalla Chiara  
  
 Andrea Falsirollo  
  
 Elisa Faretina  
  
 Alberto Fasanotto  
 Andrea Finezzo  
  
  
 Remigio Lucchini  
  
 Stefano Organo  
  
  
 Gabriele Pozzani  
  
  
 Alberto Riva  
  
  
 Giacomo Toninelli  
  
 Michele Zantedeschi  
 Cristian Bonomi

**Ordine del Giorno:**

- Resoconto della visita tecnica del 10 novembre presso impianto Betonrossi di Lazise e proposta di un ulteriore seminario + visita tecnica
- Seminario su “Solai a piastra alleggerita e taglio termico strutturale” (15 febbraio 2024)



- Aggiornamento su altri corsi, seminari formativi e visite tecniche in programma nel 2024
- Varie ed eventuali

**Trattazione:**

In apertura di riunione il coordinatore segretario informa i presenti del buon esito della visita tecnica all'impianto di betonaggio di Betonrossi tenutasi lo scorso 10 novembre, sia in termini di partecipazione che di organizzazione. Informa anche che Betonrossi ha proposto una seconda visita presso l'impianto di La Rizza (maggiormente visitabile in quanto a struttura verticale) preceduta da un seminario di un paio d'ore sui componenti del calcestruzzo (cemento, inerti, acqua, additivi), argomento che per questioni di tempo non è stato previsto in questa visita.

L'ing. Adami espone poi il programma definitivo e i relatori del seminario su "Solai a piastra alleggerita e taglio termico strutturale" in programma il prossimo 15 febbraio, seminario che verrà approvato a breve dal Consiglio dell'Ordine.

L'ing. Lucchini riferisce di aver contattato, come concordato nella precedente riunione, il prof. Piazza per l'organizzazione di un corso sul consolidamento delle strutture lignee. Espone una prima proposta di massima del prof. Piazza consistente in un corso di 8-10 ore con argomenti principali "Diagnosi e valutazione degli elementi lignei in opera", "Calcolo degli elementi e dei collegamenti nelle strutture esistenti", "Rinforzo di solai lignei esistenti, con differenti materiali e tipologie di connessione". Si discute tra i presenti della durata del corso e anche di altri possibili argomenti da trattare, quali un raffronto tra i metodi di consolidamento dei solai lignei e la deformazione dei pannelli Xlam. L'ing. Lucchini, assieme all'ing. Riva, proseguirà i contatti con il prof. Piazza per definire il programma definitivo, i costi e le tempistiche del corso.

L'ing. Zantedeschi riferisce di aver contattato informalmente la carpenteria Metalsan per l'organizzazione di una visita tecnica avente come principale obiettivo l'approfondimento della conoscenza delle saldature. Il confronto proseguirà allo scopo di fornire maggiori dettagli alla prossima riunione.

L'ing. Faretina riferisce che il CTA proporrà a breve un webinar sulla Direzioni Lavori delle strutture in acciaio sulla falsa riga della proposta di seminario richiesta dalla commissione l'anno scorso. Si decide pertanto di limitarsi a promuovere tale seminario, mentre per quanto riguarda l'altro corso sulla Resistenza al fuoco delle strutture in acciaio si concorda di programmarlo più avanti.



In conclusione di riunione l'ing. Adami, su richiesta di alcuni presenti, informa che i due documenti approvati nella precedente riunione del 30/10/2023, allegati al presente verbale, verranno inviati al Consiglio dell'Ordine per gli sviluppi successivi.

Riferisce inoltre l'intenzione di proporre sul gruppo whatsapp dei possibili argomenti di discussione e confronto per i prossimi incontri della commissione.

La riunione termina alle ore 19.30.

**Incarichi affidati e scadenze previste:**

- Visita tecnica a carpenteria ---> ing. Zantedeschi Michele

**Soggetti Esterni presenti:**

- nessuno

**Documenti allegati:**

- "Interventi privi di rilevanza - DGR n. 1823/2020"
- "Presentazione pratiche telematiche su portale impresainungiorno"

Il Coordinatore Segretario  
*Ing. Paolo ADAMI*

Firma Paolo Adami

Il Consigliere Referente  
*Ing. Silvia LAVARINI*

Firma Silvia Lavarini





# **COMMISSIONE STRUTTURE**

## **Interventi privi di rilevanza DGR n. 1823 del 29 dicembre 2020**

Il Coordinatore Segretario Paolo Adami  
*Ing. Paolo ADAMI*

Il Consigliere Referente Silvia Lavarini  
*Ing. Silvia LAVARINI*

**Ottobre 2023**

## INDICE

1.	PREMESSA .....	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
3.	ELENCO INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA REGIONE VENETO.....	5
4.	PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELL'ELENCO.....	7
5.	PROCEDURA DI PREAVVISO/DEPOSITO REGIONE VENETO .....	11
6.	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRATICA STRUTTURALE REGIONE VENETO.....	12
7.	CONCLUSIONI .....	15

## **1. PREMESSA**

La Commissione strutture dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona, nella riunione del 16 gennaio 2023, ha ritenuto utile approfondire la tematica degli "Interventi privi di rilevanza" definiti dall'art. art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e costituire un gruppo di lavoro, composto dagli ingegneri Elisa Faretina, Remigio Lucchini e Alberto Riva, per studiare ed eventualmente indicare proposte di semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Lo scopo del presente documento è quindi di analizzare le procedure e le liste degli interventi privi di rilevanza della Regione Veneto e, attingendo anche dalle regioni limitrofe, di proporre delle modifiche alle medesime e delle semplificazioni degli adempimenti previsti, in ragione del fatto che la nostra regione attualmente non fa distinzione per la procedura tecnico-amministrativa tra interventi "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza".

I risultati del gruppo di lavoro sono stati esposti e discussi in varie riunioni successive ed infine, nella seduta del 30 ottobre 2023, è stato esaminato ed approvato il presente documento.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, ovvero gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono stati introdotti con la Legge n. 156/2019 (art. 9-quarter), che ha modificato il D.P.R. n. 380/2001.

Successivamente, con Decreto del M.I.T. del 30/04/2020, sono state approvate le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, di tali interventi, demandando alle singole regioni l'adozione di specifiche elencazioni.

La Regione Veneto, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1823 del 29 dicembre 2020, ha infine approvato le proprie Linee Guida Regionali e, in particolare, nell'Allegato C ha individuato l'elenco degli “interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”.

### 3. ELENCO INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA REGIONE VENETO

Si riporta l'elenco dell'Allegato C della D.G.R. n. 1823 del 29 dicembre 2020.

#### NUOVA COSTRUZIONE

1. tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio – G1- e portato – G2- complessivamente inferiore a 100 daN/mq, di altezza media inferiore a 3,0 m e aventi superficie coperta  $\leq 30$  mq compresi eventuali oggetti laterali, realizzate con strutture in legno, metallo o materiali assimilati
2. manufatti leggeri, strutturalmente autonomi, ad uso servizi (depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali etc.), con presenza solo saltuaria di persone, ad un solo piano, aventi superficie coperta lorda inferiore a 20 mq, altezza media  $\leq 3,0$  m realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili
3. pergolati da terrazzo o giardino, aventi altezza media degli elementi portanti verticali, misurata all'intradosso della copertura  $\leq 3,0$  m, privi di qualsiasi tipo di copertura realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili
4. attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari prefabbricati e certificati aventi sezione netta inferiore a 6,0 mq;
5. opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra  $\leq 2,5$  m, misurate dallo spiccatto di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta
6. rivestimento corticale di scarpate (chiodature, reti, spritz beton, etc.)
7. piscine interrate di profondità massima complessiva  $\leq 2.50$  m
8. strutture a terra di supporto di pannelli solari o fotovoltaici di altezza  $\leq 3,0$  m
9. pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza  $\leq 3,0$  m
10. copertura di ingresso carraio o pedonale di superficie in pianta  $\leq 8,0$  mq comprensiva sia delle strutture verticali che di quelle orizzontali
11. muri di recinzione e strutture significative a sostegno dei cancelli, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, privi di funzione di contenimento, di altezza massima fuori terra inferiore a 3,0 m
12. cartelloni e insegne, portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza  $\leq 10$  m ed una superficie  $\leq 20$  mq
13. serre per uso agricolo, non aperte al pubblico, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri (escluso vetro) realizzate con soluzioni strutturali leggere di qualsiasi superficie
24. serbatoi chiusi o cisterne interrate, con altezza massima  $\leq 3,0$  m e volume lordo  $\leq 30$  mc anche con copertura, purché non carrabile purché in condizioni; Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate



25. vasche fuori terra di altezza  $\leq 1,50$  m e volume lordo  $\leq 30$  mc Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate
26. Locali tecnologici di volume lordo inferiore a 30 mc (interrati e fuori-terra) con volume unico - non separato da solai intermedi- e copertura non praticabile
27. Tombe di famiglia interrate aventi volume complessivo lordo inferiore a 35 mc. Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate

#### COSTRUZIONI ESISTENTI

14. pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto  $\leq 1,50$  m, aventi superficie coperta inferiore a 6,0 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1,0$  kN/mq
15. manufatti leggeri (tettoie) strutturalmente connessi agli edifici esistenti aventi peso proprio e permanente portato  $< 100$  daN/mq, di altezza media inferiore 3 m aventi superficie coperta inferiore a 10 mq comprensiva di eventuali aggetti  $\leq 1,5$  m, purché non aventi interferenze significative con l'edificio principale
16. chiusure e riduzioni delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura
17. realizzazione di nuove aperture e ampliamento delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura, per complessivi massimi 5 mq, comunque non interessanti le strutture portanti principali dell'edificio senza variazioni significative in termini di rigidità e resistenza
18. aperture su pareti di edifici a comportamento scatolare di dimensioni inferiori a 1,0 mq, purché non reiterate nell'ambito della stessa parete, distanti almeno 1 m dagli incroci, dalla fine della parete da altre aperture
19. sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano
20. soppalchi a struttura lignea o assimilabile con peso proprio inferiore a 100 daN/mq, e carico accidentale  $< 200$  daN/mq, e superficie inferiore a 10 mq
21. installazione di montacarichi o ascensori purché di altezza inferiore a 7 m, interni o esterni all'edificio, e che non alterino significativamente il comportamento strutturale dell'edificio
22. Installazione di una scala interna fissa, ad un solo piano, di larghezza inferiore a 1,20 m purché non abbia significativa influenza sulla struttura
23. uno spostamento di una porta o di una finestra all'interno di una parete portante con il riallineamento della sottostante/sovrastante senza variazione della superficie resistente complessiva

## 4. PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELL'ELENCO

### NUOVE COSTRUZIONI

(RIF. elenco regione Emilia Romagna)

A.4.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima  $\leq 15\text{m}$  (L1)

A.4.7. Strutture di sostegno (quali pali, portali, etc.) per pannelli solari e fotovoltaici di altezza dal livello del terreno  $\leq 3\text{ m}$  e superficie  $\leq 30\text{ m}^2$  (L1)

A.4.9. Prefabbricati su ruote e containers (L0)

A.11 Nuova scala di collegamento, interna o esterna di larghezza utile non superiore a 1,20 m, con struttura portante autonoma e limitate ad un solo dislivello di piano (L1)

A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra (L0)

A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali, pedane e passerelle con dislivello  $\leq 1,50\text{ m}$  (L1)

(RIF. elenco regione Friuli Venezia-Giulia)

d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna

(RIF. elenco regione Lombardia)

9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza  $\leq 2,00\text{ m}$  prive di ancoraggi

13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza  $\leq 2,50\text{ m}$ , singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento

19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale  $\leq 4\text{ m}^2$  e con altezza totale  $\leq 15\text{ m}$

21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie  $\leq 1.000\text{ m}^2$

22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari

23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra

25. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 4$  m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>

31. Antenne di altezza  $\leq 8$  m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza  $\leq 2$  m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup> e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato)

15. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi "privi di rilevanza" in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento

## COSTRUZIONI ESISTENTI

(RIF. elenco regione Emilia Romagna)

B.4 Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture o l'affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso

B.4.6. Riparazioni localizzate (quali risarciture e cuciture di singole lesioni) e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di cuci-scuci (L0)

B.4.7. Interventi di ripristino dei copriferri ammalorati su elementi in c.a. (L0)

B.3.3. c) Rifacimento di elementi dell'orditura "secondaria", del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo  $\leq 10\%$  dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale (L2)

B.3.4. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti (L1)

B.3.5. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture, di lunghezza  $\leq 4$  m, sostituzione di alcuni travetti ammalorati (L1)

B.2.1. a) Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 3$  m e controsoffitti aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,10$  kN/m<sup>2</sup> (L1)

b) Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 4$  m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup> (L2)

B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo (L2)

B.4.3. Modifiche, rifacimento di tamponamenti esterni in edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali (L1)

B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 20% dello sviluppo totale dell'intero impianto di fondazione (L2)

B.6.1. Antenne di altezza  $\leq 8$  m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza  $\leq 2$  m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup> e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale (L2)

B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento (L2)

f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale  $\leq 15^\circ$ , per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta

f bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno e di soprastante rete metallica, o grigliato in materiale leggero, nonché di paletti metallici, aventi altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno

#### COSTRUZIONI ESISTENTI – INTERVENTI NON STRUTTURALI

Per questi interventi si propone, all'interno della pratica edilizia, di produrre una dichiarazione di rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni a cura del progettista architettonico (similmente a quanto previsto dalla regione Emilia-Romagna per il livello L0).

(RIF. elenco regione Emilia Romagna)

B.3.3. a) Sostituzione di manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso (L0)

b) Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso. (L0)

d) Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo  $\leq 5\%$  dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. (L2)

B.4.4. a) Demolizione di elementi divisorii interni privi di carattere portante. (L0)

b) Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni di spessore  $\leq 10$  cm e altezza  $\leq 3$  m. (L0)

c) Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante aventi peso proprio  $\leq 0,50$  kN/m<sup>2</sup> e altezza  $\leq 4$  m. (L1)

d) Realizzazione, modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante, purché di altezza  $\leq 4$  m. (L2)

B.6.3. Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture (L1)

B.7.1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale (L2)

## 5. PROCEDURA DI PREAVVISO/DEPOSITO REGIONE VENETO

Per le pratiche presentate nella Regione Veneto la procedura prevista per il preavviso sismico per gli “interventi privi di rilevanza” è la stessa degli “interventi di minore rilevanza”. Di fatto l’unica semplificazione operante è quella già prevista dall’art. 67 comma 8-ter del D.P.R. 380/01, ovvero che il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

La scelta invece operata da altre regioni è stata quella di allegare la documentazione strutturale alla pratica edilizia (solitamente la S.c.i.a.), considerando questa procedura sostitutiva di un preavviso sismico, in linea con quanto indicato dalle sopracitate linee guida del M.I.T.

A titolo esemplificativo si riporta quanto prevede la D.G.R. della Lombardia n. 4317/2021 ovvero che *“per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al punto precedente, il titolo abilitativo all’intervento edilizio, corredato dalla richiamata asseverazione, abbia validità anche agli effetti del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001”*.

### Confronto Regione Veneto vs altre regioni

VENETO	PIEMONTE	EMILIA ROMAGNA			FRIULI	LOMBARDIA	TOSCANA	
X	X							PRATICA SISMICA DISTINTA
		L0	L1	L2	X	X	X	ALLEGATO PRATICA EDILIZIA
		X	X	X				

Si sottolinea poi quanto deciso dalla Regione Emilia Romagna, la quale ha scelto di differenziare in tre sottocategorie (L0, L1 ed L2 – in ordine di rilevanza dal più semplice al più complesso) gli interventi privi di rilevanza, assegnando poi a ciascuna categoria una diversa procedura semplificata.

## 6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRATICA STRUTTURALE REGIONE VENETO

Per quanto riguarda la documentazione a corredo della pratica, la Regione Veneto non ha dato indicazioni, per cui il riferimento rimane il cap. 10 delle NTC 2018 e di conseguenza, anche in questo caso, non vi è differenziazione con gli “interventi di minore rilevanza”.

### Confronto Regione Veneto vs altre regioni

VENETO	PIEMONTE	EMILIA ROMAGNA			FRIULI	LOMBARDIA	TOSCANA	
		L0	L1	L2				
X	X		X	X	X	X	X	DICHIARAZIONE ART. 93 DPR 380
			X	X		X		ASSEVERAZIONE PROGETTISTA OPERA PRIVA DI RILEVANZA
								ELABORATI DI PROGETTO
X	X			X	X	X	X	Relazione tecnica generale *
X	X						X	Relazione sui materiali **
X	X			X	X	X	X	Relazione di calcolo
X								Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione
X	X						X	Elaborati grafici architettonici
X	X		X	X	X	X	X	Elaborati grafici strutturali
X	X						X	Piano di manutenzione delle strutture

\* la relazione tecnica generale comprensiva:

1. della classificazione dell'intervento come nuova costruzione oppure intervento su edificio esistente mediante interventi locali e di riparazione, miglioramento o adeguamento, motivando, in tal caso, in ordine alla classificazione assunta e al livello di conoscenza raggiunto;
2. della classe d'uso assunta in fase progettuale ;
3. della zona sismica ed, eventualmente, la fascia di cui all'articolo 2 comma 2;
4. dell'illustrazione dell'opera , con particolare riferimento all'ubicazione geografica, le dimensioni principali dell'intervento da realizzarsi e le sue caratteristiche strutturali generali, quali la tipologia di materiale, la tipologia di costruzione, le informazioni circa la regolarità della struttura, le possibili interferenze con 'ambiente circostante ;
5. della descrizione delle funzioni dell'opera, delle prestazioni in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità che la struttura deve offrire. In questa parte, si definisce compiutamente la destinazione dell'uso, i

principali sovraccarichi con indicazione dei tempi di ritorno delle azioni, la vita nominale e la classe d'uso per la definizione dell'azione sismica.

Sono definiti, altresì, l'insieme degli elementi non strutturali contenuti nel progetto, rilevanti ai fini della sicurezza;

6. della descrizione delle modalità di analisi, verifica e progettazione, fornendo le informazioni necessarie a comprendere la procedura analitica adottata per le valutazioni numeriche svolte

nella relazione di calcolo e riportate nel fascicolo dei calcoli;

7. della descrizione del sistema di fondazioni, dando conto delle valutazioni effettuate per la tipologia prescelta

\*\* la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione nonché, nel caso degli interventi sugli edifici esistenti, le valutazioni per la determinazione del livello di conoscenza

### **Dichiarazione di regolare esecuzione**

Per quanto riguarda la Dichiarazione di regolare esecuzione, la Regione Veneto non ha dato indicazioni e di conseguenza vari comuni hanno adottato il modello previsto dalla modulistica unificata per la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Si ritiene che l'impostazione di tale modulo, previsto per dichiarare l'idoneità delle strutture ai fini del rilascio del certificato di agibilità, non sia pertinente in quanto più simile ad una certificazione statica della struttura in generale (di seguito si riporta un estratto della dichiarazione).

**CERTIFICA**

sotto la propria personale responsabilità che è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con i necessari rilevamenti, ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e che l'immobile:

- possiede fondazioni in grado di sopportare carichi e sovraccarichi in relazione alle caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;
- possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative di settore;
- possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;
- è staticamente idoneo per l'uso al quale è destinato.

A titolo esemplificativo si riporta invece di seguito un modulo che si ritiene più appropriato per dichiarare solamente la regolare esecuzione degli "interventi privi di rilevanza", che, come si evince dalle elencazioni regionali, spesso corrispondono a modesti interventi sulle strutture esistenti, ai quali non deve necessariamente seguire una nuova certificazione dell'agibilità dell'edificio.



**DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**ai sensi art. 67 comma 8-bis D.P.R. n. 380/2001**

**Preavviso e Denuncia opere strutturali prot. n. [REDACTED] del [REDACTED]**

Il sottoscritto *Direttore dei lavori delle strutture* ing. [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di [REDACTED] al n° [REDACTED], con recapito in [REDACTED] relative all'intervento di [REDACTED] sito in [REDACTED] nel Comune di [REDACTED]

*Committente:* [REDACTED]

*Costruttore delle strutture:* [REDACTED]

*Progettista delle strutture:* [REDACTED]

**attesta**

che l'opera rientra nella categoria di "riparazione o intervento locale" di cui al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 17.01.2018 e la presente dichiarazione viene resa ai sensi dell' art. 67 comma 8-bis del D.P.R. n. 380/01

**dichiara**

- di aver costantemente seguito e sorvegliato i lavori, ponendo particolare attenzione alle fasi di posa delle strutture;
- che tutte le opere strutturali sono state ultimate in data [REDACTED];
- che le opere strutturali della costruzione sono state eseguite secondo i disegni esecutivi di progetto regolarmente denunciate allo Sportello Unico per l'edilizia (art. 65 D.P.R. n. 380/01).

Per quanto sopra riportato e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ritiene di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 380/01, parte II^, capo II° nonché dal D.M. 17 gennaio 2018 e dichiara la

**REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

strutturali in oggetto che sono stati eseguiti in conformità al progetto strutturale depositato e nel pieno rispetto della normativa tecnica vigente per le costruzioni.

La presente dichiarazione sostituisce il collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 comma 8-bis del D.P.R. 380/01.

[REDACTED]

IL DIRETTORE LAVORI DELLE STRUTTURE

.....

## 7. CONCLUSIONI

Il presente documento intende perseguire lo scopo di ottimizzare le procedure previste dalla Regione Veneto per il Preavviso/Deposito delle opere strutturali relative agli interventi “privi di rilevanza” di cui all’art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, ovvero quelle opere che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo della pubblica incolumità.

Infatti, l’elenco regionale appare perfettibile e completabile, soprattutto se comparato con gli elenchi di alcune regioni limitrofe.

In particolare, **appare opportuno allargare l’elenco degli interventi “privi di rilevanza” per permettere ai professionisti di classificare una serie estesa di interventi minori, oltre che inserire una voce “aperta”** in analogia a quanto previsto dalla Regione Lombardia, al punto 15 del proprio elenco, per ricomprendere gli interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza”.

Per quanto concerne le procedure, si evidenzia come la Regione Veneto, a differenza di altre realtà prese a confronto, non ha introdotto semplificazioni per gli interventi privi di rilevanza. Tale scelta risulta difforme rispetto a quanto operato invece da tutte le altre regioni prese a confronto (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana). **Si ritiene appropriato semplificare l’elenco della documentazione minima da allegare e valutare la possibilità di evitare una pratica distinta di preavviso sismico aggregandola all’interno dell’istanza edilizia (solitamente S.c.i.a.).** A tal proposito si porta a riferimento quanto fatto dalla Regione Emilia Romagna, la quale ha scelto di differenziare in tre sottocategorie (L0, L1 ed L2 – in ordine di rilevanza dal più semplice al più complesso) gli interventi privi di rilevanza, assegnando poi a ciascuna categoria una procedura semplificata per cui viene dettagliato un elenco minimo di elaborati/dichiarazioni da produrre. A tal proposito **si propone di prevedere per gli edifici esistenti la sottocategoria “interventi privi di rilevanza non strutturali”**, per i quali si debba produrre, all’interno della pratica edilizia, una dichiarazione di rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni a cura del progettista architettonico.

**Si propone infine di adottare un modulo più pertinente per la dichiarazione di regolare esecuzione**, in sostituzione di quello spesso indicato dai comuni, cioè quello previsto dalla modulistica per la Segnalazione Certificata di Agibilità.



# **COMMISSIONE STRUTTURE**

**Presentazione pratiche telematiche  
su portale “impresainungiorno”**

Il Coordinatore Segretario Paolo Adami  
*Ing. Paolo ADAMI*

Il Consigliere Referente Silvia Lavarini  
*Ing. Silvia LAVARINI*

**Ottobre 2023**

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. CRITICITA' PORTALE TELEMATICO "IMPRESAINUNGIORNO" .....	4
3. PROPOSTE DI MODIFICA .....	6

## **1. PREMESSA**

La Commissione strutture dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona, nella riunione del 18 settembre 2023, ha ritenuto di dover segnalare ai gestori del portale "impresainungiorno" alcune criticità riscontrate nella presentazione telematica delle pratiche strutturali e anche dei possibili miglioramenti.

Nella successiva seduta del 30 ottobre è stato esaminato ed approvato il presente documento.

## **2. CRITICITA' PORTALE TELEMATICO "IMPRESAINUNGIORNO"**

Possibilità di nominare il Direttore dei Lavori strutturali a sua insaputa: ad oggi il nominativo del Direttore dei Lavori strutturali viene indicato sul portale compilando la relativa scheda anagrafica, senza obbligo di sottoscrivere nessun documento di accettazione. Viene solo richiesto di controfirmare, assieme al progettista, gli elaborati del progetto. Ma nel caso in cui il procuratore che presenta la pratica (spesso il progettista architettonico) compili per errore la scheda del direttore lavori indicandolo coincidente con il progettista, quest'ultimo si ritrova a sua insaputa nominato anche per tale incarico. Sono arrivate infatti alcune segnalazioni di colleghi che hanno scoperto di ricoprire il ruolo di direttore lavori strutturale solamente perché interpellati dal collaudatore statico.

Obbligatorietà di allegare la relazione geologica-geotecnica: ad oggi nella sezione "Allega Documenti" sono previsti come allegati obbligatori sia la relazione geologica che quella geotecnica, ma non sempre risulta essere così. Questo comporta di dover redigere ed allegare un documento in cui si dichiara la non necessità di tali relazioni.

Possibilità di presentare una variante non sostanziale: ad oggi il portale non prevede la possibilità di presentare una pratica di "variante non sostanziale", in ragione del fatto che ai sensi della normativa vigente i documenti di tale variante possono essere presentati contestualmente al Deposito della relazione a struttura ultimata ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01. Questo comporta di allegarli alla relazione a struttura ultimata e di conseguenza non vengono riportati esplicitamente sulla ricevuta del Suap.

Impossibilità di integrare una pratica già presentata: nonostante la pratica strutturale debba essere completa di tutti gli elaborati grafici al momento della presentazione del preavviso/deposito sismico, può capitare che alcune strutture secondarie, all'inizio dei lavori, non siano ancora state progettate. Si tratta spesso di strutture fornite da un produttore specializzato (quali tettoie per porticati, scale in legno o acciaio, strutture di carattere estetico ma che comunque devono garantire una certa robustezza strutturale, ecc.) oppure dettagli esecutivi di strutture già progettate (per esempio l'armatura dei solai). Queste opere generalmente non influiscono sul comportamento globale dell'opera, in caso contrario il progettista ne tiene comunque conto nell'analisi, anche senza entrare nel merito della progettazione esecutiva. Ad oggi risulta che, una volta che la pratica sul Suap abbia finito l'istruttoria e sia stata chiusa, non sia più possibile

integrarla e pertanto che l'unica possibilità sia quella di presentare una nuova pratica di variante (sostanziale, in quanto sul Suap non è prevista la possibilità di presentare una variante non sostanziale) o di allegarli a fine lavori alla relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori.

Deposito del Certificato di collaudo statico / Dichiarazione di regolare esecuzione: ad oggi nella sezione "Allega Documenti" sia che si stia depositando il Certificato di collaudo statico che in alternativa, nei casi previsti dalla normativa, la Dichiarazione di regolare esecuzione il documento richiesto viene chiamato allo stesso modo "Copia del certificato delle opere in cemento armato normale, precompresso o a struttura metallica, come previsto dall'art. 67 DPR 380/01" (vedere figura sottostante)

Copia del certificato delle opere in cemento armato normale, precompresso o a struttura metallica, come previsto dall'art. 67 DPR 380/01 ■

Trascina qui il file

Tipologie ammesse: xml;dwf;dwf.p7m;svg;svg.p7m;jpg;jpg.p7m;pdf;pdf.p7m Max: 9,77 MB [Allega](#)

### 3. PROPOSTE DI MODIFICA

Possibilità di nominare il Direttore dei Lavori strutturali a sua insaputa: si ritiene necessario introdurre nella sezione “*Allega Documenti*” un documento di procura da far firmare al direttore dei lavori, come avviene già per l’impresa esecutrice.

Obbligatorietà di allegare la relazione geologica-geotecnica: si ritiene necessario introdurre nella sezione “*Dati Dichiarazioni*” la possibilità di selezionare se l’intervento riguarda o no opere di fondazione o comunque opere che abbiano influenza su di esse oppure se l’intervento è ritenuto di modesta rilevanza in zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico, eliminando per questi casi l’obbligatorietà dell’allegato (in analogia a quanto previsto dalla Regione Lombardia).

Possibilità di presentare una variante non sostanziale: si ritiene necessario, contestualmente al deposito della relazione a struttura ultimata, prevedere esplicitamente nella sezione “*Allega Documenti*” una voce specifica per i documenti della variante non sostanziale OPPURE prevedere nella sezione “*Scelta operazioni*” la possibilità di depositare una variante non sostanziale, risolvendo così anche il successivo punto 4).

Impossibilità di integrare una pratica già presentata: si ritiene necessario introdurre nella sezione “*Scelta operazioni*” la possibilità di integrare una pratica di preavviso/denuncia già inoltrata OPPURE la possibilità di depositare una variante non sostanziale (vedere precedente punto 3).

Deposito del Certificato di collaudo statico / Dichiarazione di regolare esecuzione: si ritiene più pertinente nella sezione “*Allega Documenti*” differenziare le diciture previste per le due casistiche sopracitate, come già avviene nel caso della presentazione di una Segnalazione Certificata di Agibilità (vedere figure sottostanti)

Certificato di collaudo statico ■

Trascina qui il file	
Tipologie ammesse: dwf,p7m;svg,p7m;jpg,p7m;pdf,p7m	Max: 9,77 MB <a href="#">Allega</a>

Dichiarazione di regolare esecuzione ■

Trascina qui il file	
Tipologie ammesse: dwf,p7m;svg,p7m;jpg,p7m;pdf,p7m	Max: 9,77 MB <a href="#">Allega</a>